



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 59 del 13/06/2025

Oggetto: Dissesto finanziario. Ammissione, liquidazione e pagamento spettanze economiche dovute al personale dipendente. Periodo antecedente al 31/12/2022. Provvedimenti.

L'anno duemilaventicinque il giorno 13 del mese di giugno alle ore 13.20 presso la sede comunale provvisoria in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia), l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto di Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini- <i>presidente</i>	X	
Dott. Francesco Pisani- <i>componente</i>	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri- <i>componente</i>	X	

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL nelle persone del Dott. Guglielmo Lancasteri, del Dott. Francesco Pisani e del Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023, ad unanimità dei componenti della Commissione, è stato eletto Presidente della stessa il Dott. Nello Rapini;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio, altresì, agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio *on line*, affisso, in forma di manifesto, nel Comune



- di Chieti e diffuso anche attraverso comunicato stampa da parte degli organi di informazione;
- che con deliberazione n. 3 del 16/10/2023 è stata disposta la proroga di 30 giorni del termine, stabilito precedentemente al 30/10/2023, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art. 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza al 30/11/2023;
 - che con deliberazione n. 8 del 7/12/2023, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta comunale;
 - che con deliberazione n. 522 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata qui per intero la propria delibera 16 del 21/05/2024 con la quale sono stati fissati i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, e dato atto che i crediti da lavoro dipendente saranno liquidati per intero e per primi;

Vista l'istanza (in atti) protocollata in data 31.01.2025, con la quale gli Avv.ti Patrizia Tracanna e Marco Morgione, legali dell'Ente, richiamando anche la precedente loro istanza del 30.11.2023, hanno chiesto la liquidazione dei compensi legali: a) riscossi dalle controparti e relativi a giudizi definiti in data antecedente all'01.01.2023, per i quali vi è stata dichiarazione giudiziale di soccombenza delle controparti stesse; b) relativi ad un giudizio avente origine in epoca antecedente all'01.01.2023 e per il quale è stata dichiarata la compensazione giudiziale;

Dato atto

che per le citate istanze la Commissione ha richiesto, e ottenuto, l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4 del TUEL n. 267/2000, in cui è disposto che " *L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito*";

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita " *la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero*";

Ritenuto che i debiti di cui sopra devono essere ammessi quali crediti privilegiati e che si deve conseguentemente provvedere alla liquidazione ed all'emissione dei relativi mandati di pagamento previa le verifiche di legge;

Considerato che i predetti debiti saranno pagati soltanto dopo l'acquisizione agli atti d'ufficio di apposita dichiarazione sottoscritta dal creditore, attestante di non avere più nulla a pretendere con riferimento ai crediti oggetto di pagamento;



Rilevato

che questo Organo Straordinario di Liquidazione ha preso atto, tra le istanze di ammissione alla massa passiva, di quelle relative ai crediti dei dipendenti dell'Ente che non sono soggette a nessuna forma di transazione nel *quantum* definitivo da erogare, in quanto crediti privilegiati da liquidare per intero;

Accertato che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, i suddetti debiti sono relativi a crediti da lavoro dipendente e pertanto devono essere liquidati per intero;

Considerato

che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha ancora attivo il proprio programma informatico per la contabilità, compatibile con il sistema utilizzato dal Comune di Chieti, in considerazione della stretta connessione tra l'attività della commissione e la gestione finanziario - contabile da parte del comune, che sarà tenuto a gestire la contabilità della Commissione straordinaria anche dopo l'approvazione del piano di estinzione e l'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo straordinario;

che con propria delibera n. 22 del 26 luglio 2024 ha disposto "... di approvare, per quanto illustrato in premessa, la proposta tecnico-economica presentata dalla società Municipia SpA per la fornitura ed attivazione del sistema informatico integrato, in uso dal Comune di Chieti, denominato "JEnte" e copia banca dati per lo svolgimento della relativa attività, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione come meglio descritta nella proposta da parte della Municipia SpA, in atti d'ufficio;
di demandare al Comune di Chieti, per i fini della semplificazione dell'iter procedurale nonché della tempistica di acquisizione della soluzione gestionale della contabilità, la fase di affidamento della fornitura complessiva (OSL e Comune di Chieti) attraverso l'utilizzo dei mercati elettronici...";

Richiamati:

- il D.P.R. 24 Agosto 1993 n. 378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;

La Commissione per quanto in premessa detto, a voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di ammettere i crediti di cui all'istanza presentata dai legali dell'Ente, con la quale istanza è stata richiesta la liquidazione di compensi legali relativi a giudizi definiti e/o riconducibili a periodo antecedente all'01.01.2023, come da attestazioni in atti;
- 3) di comunicare l'adozione della presente deliberazione agli interessati per l'acquisizione da parte degli stessi di preventiva dichiarazione liberatoria attestante di non aver null'altro a pretendere con riferimento al credito oggetto di pagamento;



COMUNE DI CHIETI

- 4) di disporre, successivamente, la liquidazione della somma di Euro 38.599,28 per ognuno dei due legali, al lordo di oneri previdenziali e fiscali, a saldo di spettanze collegate ai crediti per lavoro dipendente subordinato effettuate per il periodo antecedente al 31/12/2022;
- 5) di dare atto altresì che trattasi di crediti privilegiati, relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato;
- 6) di dare atto che l'onere di Euro 77.198,56, compresi gli oneri di legge, graverà per intero sulla gestione di liquidazione dell'OSL;
- 7) di autorizzare il Comune di Chieti ad effettuare il pagamento della spesa lorda oggetto della presente deliberazione con compensazione sui fondi di spettanza della OSL;
- 8) di disporre, a cura del competente ufficio di Segreteria Generale, la trasmissione del presente atto deliberativo al Dirigente dell'area finanziaria e dell'area del personale, per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 9) di includere il suddetto debito, ai sensi dell'art. 258 del vigente Testo Unico degli Enti Locali, nello specifico elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- 11) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

Alle ore 13.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 59** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 13 giugno 2025 al 27 giugno 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 13 giugno 2025



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia